


COMUNE DI BUSSERO
(Provincia di Milano)



**REGOLAMENTO PER IL CONTROLLO
DELLE AUTODICHIARAZIONI E
L'ACQUISIZIONE D'UFFICIO DEI DATI**

Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 11/07/2002

INDICE

ART. 1 - RIFERIMENTI NORMATIVI PER L'EFFETTUAZIONE DI CONTROLLI SULLE DSC E SULLE DSAN	3
ART. 2 - TEMPISTICA DEI CONTROLLI.....	3
ART. 3 - CONTROLLI FINALIZZATI ALLA RILEVAZIONE DI ERRORI ED ELEMENTI INFORMATIVI COMUNQUE SANABILI.....	3
ART. 4 - INDIVIDUAZIONE DEI PRESUPPOSTI PER L'ATTIVAZIONE DI PROCEDURE DI CONTROLLO SU DSC E DSAN.....	4
ART. 5 - INDIVIDUAZIONE DEGLI OGGETTI D'INDAGINE E DEGLI INDICATORI DI RISCHIO PER L'EFFETTUAZIONE DI CONTROLLI PUNTUALI.....	4
ART. 6 - INDIVIDUAZIONE DEGLI OGGETTI D'INDAGINE E DEI PARAMETRI PER L'EFFETTUAZIONE DI CONTROLLI A CAMPIONE.....	5
ART. 7 - MODALITÀ OPERATIVE DI SVOLGIMENTO DEI CONTROLLI	5
ART. 8 - RELAZIONI ISTITUZIONALI E SCAMBI DI DATI CON ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI A FINI DI CONTROLLO SULLE DSC E DSAN.....	6
ART. 9 - RILEVAZIONE DI FALSE DICHIARAZIONI O ATTESTAZIONI IN DSC O DSAN (SUSSISTENZA REATO EX ART. 483 CP)	6
ART. 10 – ENTRATA IN VIGORE.....	7

REGOLAMENTO PER IL CONTROLLO DELLE AUTODICHIARAZIONI E L'ACQUISIZIONE D'UFFICIO DEI DATI - Linee guida per l'effettuazione dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni (Dichiarazioni Sostitutive di Certificazione) e di atti di notorietà (Dichiarazioni Sostitutive Atti di Notorietà) rese all'Amministrazione Comunale

Art. 1 - Riferimenti normativi per l'effettuazione di controlli sulle DSC e sulle DSAN

Il quadro dei riferimenti normativi per l'effettuazione di controlli sulle Dichiarazioni Sostitutive di Certificazione (di seguito individuate con l'acronimo Dsc) e sulle Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (di seguito individuate con l'acronimo Dsan) è definito nel D.P.R. 20/10/1998 n. 403.

I controlli sono finalizzati ad accertare la veridicità delle DSC e delle DSAN rese dai soggetti interessati all'Amministrazione Comunale, questi sono componente essenziale del sistema di semplificazione delle certificazioni amministrative delineato dal citato D.P.R. n. 403/98 in attuazione degli artt. 1,2 e 3 della L. 15/05/1997 n. 127 e dal D.P.R. n. 445/2000.

Tutti gli operatori dell'Amministrazione addetti alla ricezione delle DSC e delle DSAN, sotto la direzione dei rispettivi responsabili di settore hanno il preciso obbligo di condurre le verifiche secondo i presupposti, tempi, e modalità indicati nelle seguenti linee guida.

A tal scopo vengono individuate due forme di verifica:

- **Controllo puntuale** (su singoli casi) sollecitato da dubbi sulla veridicità del contenuto delle stesse (art.1 comma 2)
- **Controllo a campione** su un numero determinato di dichiarazioni, da attivarsi periodicamente sulla base dei criteri stabiliti nel presente documento (art. 11, comma 3).

La normativa pone tuttavia in evidenza un sistema nel quale:

- a. i controlli sono componente essenziale;
- b. gli operatori dell'amministrazione hanno un preciso obbligo a condurre verifiche puntuali ed accurate, qualora siano posti in evidenza elementi tali da far ritenere che le dichiarazioni configurino in modo non corretto stati, fatti o qualità del soggetto che le ha prodotte. Le due forme di riscontro della veridicità delle informazioni rese alle amministrazioni precedenti sono tra loro complementari pertanto:
 - lo sviluppo di controlli puntuali rispetto a Dsc e Dsan presentate per particolari procedimenti non esclude che rispetto al particolare ambito di attività siano realizzati anche controlli a campione secondo una strategia di interrelazione tra le due soluzioni;
 - gli operatori dell'amministrazione devono sviluppare i controlli in modo da evitare duplicazioni (controlli effettuati due volte sulle medesime dichiarazioni) e di garantire la reale efficacia di quelli effettuati.

Art. 2 - Tempistica dei controlli

L'efficacia dei controlli dipende in gran parte anche dai tempi con cui essi vengono a essere effettuati. Pertanto è opportuno che le verifiche e i riscontri delle informazioni (specie se debbano richiedere interrelazioni con le altre pubbliche amministrazioni) conferite siano realizzati:

- entro un termine massimo di 15 giorni dalla conclusione del procedimento per il quale sono state presentate le DSC e DSAN in caso di controllo puntuale;
- entro un termine massimo di 30 giorni dalla data presa a riferimento per l'attivazione della verifica in caso di controlli a campione.

A fronte anche delle indicazioni fornite dalla direttiva del ministro per la funzione pubblica del 22/10/1999 risulta comunque necessario porre in evidenza un criterio d'azione generale: i controlli sulle DSC e sulle DSAN devono privilegiare la **tempestività** rispetto al numero complessivo di verifiche

Art. 3 - Controlli finalizzati alla rilevazione di errori ed elementi informativi comunque sanabili

L'attività di controllo sulle DSC e sulle DSA deve essere anzitutto finalizzata a rilevare la presenza di eventuali errori sanabili. E' infatti possibile che il dichiarante, abbia conferito dati ed informazioni non precisi, per errore ritenuto scusabile. In tal caso il servizio precedente dovrà verificare:

- l'evidenza dell'errore(per esempio dati anagrafici con cifre di nascita invertite);
- la sua non effettiva incidenza sul procedimento in corso;
- la possibilità di essere sanato dall'interessato con una dichiarazione integrativa.

Art. 4 - Individuazione dei presupposti per l'attivazione di procedure di controllo su Dsc e Dsan.

Dal quadro normativo si possono desumere, in termini generali, i presupposti per l'effettuazione dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni. Qualora infatti le dichiarazioni sostitutive di certificazioni rese all'amministrazione facciano ritenere che sussistano ragionevoli dubbi sulla veridicità del loro contenuto o per le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà si rilevi la necessità di controllare la veridicità degli elementi rappresentati nelle medesime, gli uffici procedenti della stessa amministrazione sono tenuti ad effettuare idonei controlli sulle stesse (art. 1, comma 2, seconda parte del D.P.R. n. 403/1998).

La sussistenza di ragionevoli dubbi sulla veridicità delle attestazioni e delle dichiarazioni, la necessità di controllare la veridicità degli elementi contenuti nella Dsan sono peraltro configurabili come situazioni analoghe, derivanti da elementi di forte incertezza desumibili nelle stesse dichiarazioni. Diversamente, il presupposto fondamentale per l'effettuazione di controlli a campione è la definizione di una base, sufficientemente indicativa, per il riscontro della correttezza dei comportamenti di relazione dei soggetti dichiaranti nei confronti dell'Amministrazione.

Art. 5 - Individuazione degli oggetti d'indagine e degli indicatori di rischio per l'effettuazione di controlli puntuali

Il riscontro della veridicità delle informazioni prodotte in DSC e DSAN , nell'ipotesi di controlli specifici e puntuali, deve essere sviluppato con riferimento ai seguenti elementi:

- a) specifici oggetti d'indagine (ossia elementi contenutistici di rilievo contenuti nella dichiarazione e caratterizzanti la stessa in relazione al procedimento attivato);
- b) indicatori di "rischio" (ossia elementi in grado di far supporre l'incoerenza o la non veridicità delle informazioni e dei dati conferiti)

La scelta delle DSC e delle DSAN da sottoporre a controllo deve essere effettuata sulla base di tipologie determinate dai responsabili di area /servizio:

- con riferimento a procedimenti per i quali le informazioni rese hanno natura particolarmente complessa(situazioni con dinamiche temporali articolate, dati tecnici, situazioni con molteplici riferimenti economici e /o reddituali, ecc.)
- con riferimento a procedimenti finalizzati a ottenere benefici di natura economica o assimilabili (in ambito socio-assistenziale, del diritto allo studio, dell'edilizia residenziale pubblica)
- con riferimento a procedimenti nei quali le informazioni rese comportano priorità in confronti concorsuali (per esempio graduatorie di iscrizione nido, concorsi)
- con riferimento a procedimenti finalizzati al rilascio di licenze , concessioni e autorizzazioni in settori nei quali le informazioni rese costituiscono discriminante per il provvedimento finale (per esempio commercio) o per lo svolgimento dell'attività (per es. attività ex artt.19 e 20 della legge 241/90)
- con riferimento a procedimenti di gara , a fronte dell'importanza delle informazioni rese per la partecipazione alla procedura di selezione del contraente.

Oggetti d'indagine:

Le verifiche ed i riscontri per i controlli specifici devono essere orientati su due tipi di oggetti:

- a. Istanze contenenti Dsc e Dsan con forte grado di complessità in ordine alle informazioni rese (es.: dati tecnici, dati di soggetti diversi dal dichiarante, dati reddituali ecc.);
- b. Istanze contenenti Dsn e Dsan inerenti alle attestazioni e certificazioni con forte grado di criticità in relazione al riferimento ad una situazione consolidata e certa (es.: situazione lavorativa, situazione di studio, composizione del nucleo familiare ecc.).

Indicatori di rischio:

Secondo quanto previsto dagli artt.1 e2 del D.P.R. n. 403/1998, e dall'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 il controllo puntuale sulle DSC e sulle DSAN deve essere effettuato quando sussistano dubbi o quando sia comunque necessario verificare la veridicità delle dichiarazioni stesse. La sollecitazione al controllo non deve peraltro aversi su basi incerte, o su indicazioni esterne all'ente, bensì deve derivare da precisi raffronti con indicatori di "rischio", quali:

- a. un confronto tra banche-dati tale da aver fatto emergere elementi di incoerenza (informazioni differenti per procedimenti analoghi ecc...)
- b. imprecisioni nella compilazione tali da far supporre la volontà del dichiarante di rendere all'amministrazione solo dati parziali e comunque in modo tale da non consentire all'amministrazione stessa un'adeguata e completa valutazione degli elementi posti alla sua attenzione.

I suddetti indicatori sono facilmente rapportabili ai riscontri per la DSC.

Analogamente il controllo DSAN ispirato da elementi poco chiari può essere condotto qualora siano presenti i seguenti indicatori di "rischio":

- indeterminata situazione descritta nella DSAN e contemporanea impossibilità di raffrontarla a documenti o a elementi di riscontro oggettivi;
- lacunosità della dichiarazione rispetto agli elementi richiesti dall'Amministrazione in sede di istanza o di procedimento suppletivo

La rilevazione della presenza di uno o più dei sopradescritti indicatori, impone all'Operatore del Servizio interessato di attivare la procedura di controllo, anche nel caso in cui il procedimento sia ancora in fase istruttoria.

Segnalazioni:

Qualora all'amministrazione pervengano segnalazioni da parte di altre pubbliche amministrazioni su problematiche inerenti alle dichiarazioni mendaci rilasciate da un soggetto che ha attivato procedimenti presso la stessa, l'operatore del servizio interessato può sottoporre a controllo e verifica incrociata le informazioni rese da tale soggetto per simili procedimenti con Dsc e Dsan.

Art. 6 - Individuazione degli oggetti d'indagine e dei parametri per l'effettuazione di controlli a campione

Per quanto concerne i controlli a campione, le verifiche e i riscontri devono essere orientati prevalentemente ai dati ed informazioni contenuti in DSC e DSAN relativamente a:

- procedimenti ad elevato volume di gestione (es. iscrizione a scuola materna o asilo nido) o aventi natura particolarmente complessa (situazioni con dinamiche temporali articolate, dati tecnici, situazioni con molteplici riferimenti economici e/o reddituali ecc..)
- procedimenti che, seppure con volume di gestione limitato, presentano profili di notevole rilevanza per l'amministrazione in quanto finalizzati ad ottenere benefici di natura economica o assimilabili (per esempio concessione di contributi a singoli o associazioni ecc...)

I parametri dell'attività di controllo a campione possono essere utilmente determinati in relazione alle suddette tipologie degli oggetti d'indagine. In particolare:

- sul 10% delle istanze per procedimenti riferibili agli oggetti sub a), a fronte della necessità di sottoporre a verifica un campione sufficientemente indicativo rispetto al volume di procedimenti avviati.
- sul 30% delle istanze per procedimenti riferibili agli oggetti sub b), a fronte della particolarità degli elementi presi in esame e del loro valore relativo per l'amministrazione (incidenza su risorse scarse rapporto con la comunità locale)

La scelta delle istanze con DSC e DSAN da sottoporre a controllo a campione può essere effettuata:

- con sorteggio periodico, riferito a un certo numero di istanze presentate nel periodo individuato come base temporale di riferimento sulla quale riportare le attività di controllo
- con sorteggio definito su basi di individuazione numeriche (una pratica ogni cinque presentate)
- con definizione del campione in ordine a tutte le istanze presentate in un certo giorno/settimana/mese, se tale determinazione consente il rispetto dei parametri precedentemente indicati.

Art. 7 - Modalità operative di svolgimento dei controlli

I controlli attivati in base a rilevazioni condotte con indicatori di "rischio" devono essere effettuati in modo tale da riportare le informazioni rese nelle DSC o DSAN prese in esame a confronto con :

- dati certi, attestabili o certificabili per la DSC;
- elementi documentali o probatori comprovanti il fatto, stato o qualità riportato nella DSAN.

L'effettuazione del riscontro deve aversi in modo tale da poter acquisire elementi da porre a confronto che abbiano le seguenti caratteristiche:

- completezza del dato certificabile;
- esaustività dell'informazione riferita a situazioni complesse;

- vicinanza temporale (preferibilmente con riferimento a data contemporanea o immediatamente posteriore a quella della DSC o DSAN) con il momento di conferimento dell'informazione all'amministrazione

Qualora il controllo sia effettuato su richiesta di altre Amministrazioni o altri settori/Servizi dell'Ente, si appalesa necessario che la verifica sia condotta tenendo conto della finalizzazione della richiesta, evitando pertanto improprie soluzioni di confronto comportanti trattamenti con eccedenza di dati.

I controlli a campione devono essere realizzati con periodicità cadenzata e possono essere integrati con quelli puntuali.

E' opportuno tenere in considerazione gli artt. 2, comma 3 del D.P.R. n. 403/1998 e n. 43 del D.P.R. n.445/2000 che stabiliscono che nel caso in cui gli stati, i fatti, e le qualità personali dichiarati siano certificabili o attestabili da parte di un altro soggetto pubblico, l'amministrazione procedente entro 15 giorni richiede direttamente la necessaria documentazione al soggetto competente.

In alcuni casi è possibile che un medesimo soggetto attivi presso l'Amministrazione Comunale più procedimenti amministrativi in un limitato periodo di tempo, anche con differenti finalizzazioni. Le DSC e le DSAN rese nei diversi procedimenti possono essere tra loro confrontate al fine di rilevare:

- la coerenza tra situazioni dichiarate in periodi temporali tra loro ravvicinati e confrontabili(per esempio situazione lavorativa)
- la coerenza tra dati tra loro assimilabili(per esempio dati reddituali)

I suddetti elementi qualora pongano in evidenza variazioni dimensionali e/o qualitative significative, possono essere assunti come base di verifica per un controllo più approfondito, finalizzato ad ottenere riscontri certi in ordine alle informazioni delle DSC e delle DSAN maggiormente differenziate.

Nell'ipotesi in cui pervengano segnalazioni da parte di altre P.A. su problematiche inerenti alle eventuali dichiarazioni mendaci rilasciate da un soggetto che abbia contestualmente attivato procedimenti anche presso questo ente, l'operatore del servizio interessato deve sottoporre a controllo e verifica incrociata le informazioni rese da tale soggetto con DSC o DSAN per i procedimenti di propria competenza.

Art. 8 - Relazioni istituzionali e scambi di dati con altre pubbliche amministrazioni a fini di controllo sulle DSC e DSAN

Negli articoli 11 del D.P.R. n. 403/1998 e 43 del D.P.R. n. 405/2000 è previsto che l'obbligo dello svolgimento di controlli anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, sia sostenuto e rafforzato da adeguate procedure collaborative tra le amministrazioni. In particolare, i settori/servizi interessati dai procedimenti di controllo devono sviluppare ogni atto utile a definire rapporti con le altre amministrazioni pubbliche al fine di:

- formalizzare intese per facilitare gli scambi di dati necessari per i controlli incrociati;
- definire e/o formalizzare procedure tecnico-operative per instaurare relazioni con altre P.A.volte a facilitare le conferme dei dati anche per via telematica, prescindendo dall'acquisizione cartacea, per i quali il settore/servizio interessato chiede riscontro.

Le relazioni istituzionali potranno essere definite:

con protocolli d'intesa tecnico- operativi, qualora il dimensionamento dei controlli richieda impiego straordinario di risorse dell'una e dell'altra amministrazione interessate

con lettere d'intenti, qualora il controllo sia sviluppabile con procedure semplici o con relazioni telematiche.

Particolare attenzione deve essere posta nella scelta delle soluzioni operative, dovendosi privilegiare ai fini della tempestività ed efficacia delle verifiche:

- interrelazioni telematiche (e-mail, accessi a banche dati ecc...)
- comunicazioni e attestazioni semplificate, trasmissibili via telefax con piena garanzia di certezza ai sensi dell'art. 7 comma 3 D.P.R. n. 403/98 e dell'art.43 del D.P.R. n.445/2000 .

Attraverso tali elementi di relazione dovranno essere realizzati i controlli diretti ed indiretti previsti dalla direttiva del ministro per la funzione pubblica del 22/10/99.

Art. 9 - Rilevazione di false dichiarazioni o attestazioni in DSC o DSAN (sussistenza reato ex art. 483 cp)

Qualora siano rilevati, in sede di controllo elementi di falsità e mendacio nelle dichiarazioni rese da un soggetto all'Amministrazione nella forma di DSC o DSAN l'Operatore che ne rileva con assoluta certezza la non vericità in applicazione dell'art. 26 della L. 15/68 con rilevazione della sussistenza dei presupposti probatori per il reato punito dall'art. 483 del Codice Penale ha l'obbligo in quanto Pubblico Ufficiale di inoltrare segnalazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale competente con l'indicazione della *notitia criminis* e del soggetto presunto attore dell'illecito penale.

La verifica della falsa attestazione ha inoltre effetti anche sul quadro di elementi di beneficio garantiti al soggetto sulla base del provvedimento emesso con presupposti istruttori viziati dal mendacio, in quanto deve comportarsi l'immediata attivazione del servizio competente dell'amministrazione, nelle forme dovute, per la sospensione e la revoca dei benefici conseguiti dal soggetto falsamente dichiarante sulla base della dichiarazione non veritiera. Tale principio è stato ribadito dall'art.11 comma 3, D.P.R. n. 403/98 e dall'art.75 del D.P.R. n.445/2000 e comporta per l'Amministrazione l'obbligo di adottare tutti gli atti necessari per sanare la situazione "falsata" e recuperare eventuali somme indebitamente percepite dal soggetto che ha reso le false dichiarazioni nelle DSC o DSAN presentate.

Art. 10 – Entrata in vigore

Il presente regolamento, dopo l'avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione, è pubblicato per quindici giorni naturali e consecutivi all'albo comunale ed entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

Il presente Regolamento è stato deliberato dalla Giunta Comunale
con atto n. 64 del 11/07/2002

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Pubblicato all'Albo Pretorio del Comune dal giorno 18/07/2002..al giorno 02/08/2002

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

Il presente atto, non soggetto a controllo, è divenuto esecutivo il 29/07/2002 essendo trascorsi 10
giorni dalla sua pubblicazione.

Bussero, li 05/08/2002

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa C. Miraglia

RIPUBBLICAZIONE

Si certifica che questo Regolamento è stato ripubblicato all'Albo Pretorio del Comune dal giorno
02/09/2002 al giorno 17/09/2002,

è ENTRATO IN VIGORE il giorno 18/09/2002 ed è inserito nella raccolta dei Regolamenti del
Comune al n. 31

Bussero, li 19/09/2002

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa C. Miraglia